

# Determinazione n.1 del 13 febbraio dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici

---

1 Marzo 2013

La determinazione dell'**Autorità di Vigilanza** sui contratti pubblici n. 1 del 13 febbraio scorso ha fornito importanti indicazioni interpretative sull'applicazione delle nuove disposizioni riguardanti l'**utilizzo delle modalità elettroniche per la stipula dei contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture.

L'Autorità ha sancito che il ricorso alle modalità elettroniche deve essere circoscritto ai contratti pubblici di cui all'art. 3 del Codice, con esclusione dei contratti sottratti all'applicazione del Codice stesso, come i contratti di compravendita o locazione immobiliare stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

Ha chiarito poi che la stipulazione del contratto conseguente all'atto di aggiudicazione può assumere, a seconda dei casi, una delle seguenti forme:

- atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
- forma pubblica amministrativa, solo con "modalità elettronica" secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
- scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento, ferma restando la facoltà delle parti di sottoscrivere il contratto con firma digitale.

L'ANCE, in proposito, aveva sollevato dubbi sulle concrete modalità applicative della nuova norma, anche in considerazione del fatto che gli operatori economici, non avendo l'obbligo di dotarsi di firma digitale, avrebbero potuto incorrere in evidenti difficoltà operative.

In particolare, la determinazione chiarisce che la "modalità elettronica" della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale (scannerizzazione) della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2 del Decreto Legislativo 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ferma restando l'attestazione, da parte dell'Ufficiale rogante, dotato di firma digitale, che la firma dell'operatore è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale.

La determina, tuttavia, non chiarisce ancora ulteriori profili di criticità, relativi alla registrazione ed alla conservazione degli atti, anch'esse eventualmente da effettuarsi attraverso modalità elettroniche.